
Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: martedì 3 luglio 2018 17:47
Oggetto: Fondo di Garanzia – Legge 662/96 – Attivazione diretta della "Controgaranzia" a prima richiesta da parte dei soggetti finanziatori nel caso di mancato pagamento della garanzia da parte dei soggetti richiedenti attraverso il Portale FdG
Allegati: Istruzioni attivazione diretta controgaranzia - P.III Par H5 D.O..pdf

Si informano gli utenti che è disponibile **una nuova funzione del Portale Fdg** che consente ai **soggetti finanziatori** (banche o altri intermediari) di presentare **on line** la **richiesta di attivazione della controgaranzia** a prima richiesta **nel caso di mancato pagamento della garanzia da parte dei soggetti garanti di primo livello**, ai sensi del Par. H.5 Parte III delle disposizioni operative.

Tale funzione è attivabile per le sole operazioni per le quali:

- 1- Il soggetto garante di primo livello non abbia adempiuto, entro 120 giorni dalla data di prima richiesta da parte del soggetto finanziatore, al pagamento della somma dovuta;
- 2- Il soggetto finanziatore abbia avviato le procedure di recupero del credito nei confronti del soggetto garante di primo livello;
- 3- il soggetto garante di primo livello abbia comunicato al Gestore il proprio stato di inadempienza;
- 4- il soggetto garante di primo livello abbia dichiarato l'efficacia ed escutibilità della propria garanzia.

Una volta terminati gli adempimenti di cui sopra, comunicati al Gestore mediante l'apposita funzionalità "Inserimento documentazione per attivazione P.III H.5 D.O" fruibile dal solo garante di primo livello, l'operazione assumerà lo stato "Attivazione P.III H.5 D.O." e contestualmente sarà disponibile, nella sezione "elenco pratiche" del soggetto finanziatore, la consueta funzionalità "Richiesta di Attivazione" che consentirà l'invio della richiesta di attivazione diretta della "controgaranzia" a prima richiesta.

Si rammenta che l'attivazione diretta della "controgaranzia" è richiesta dal soggetto finanziatore nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata dal Consiglio di gestione in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia, e che a seguito della liquidazione direttamente al soggetto finanziatore della quota controgarantita, per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.

Il Gestore, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo, applica quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005.

La presente comunicazione e relativi allegati sarà disponibile sul sito Internet www.fondidigaranzia.it.